

N. R.G. 15215-1/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice Istruttore

Sul ricorso per la sospensione della decisione dei soci ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c. proposto da:

, residente a Milano elettivamente domiciliato a Milano

no

e difendono per procura speciale in calce al ricorso;

**RICORRENTE**

contro

con sede a Milano, in persona del legale rappresentante

dell'avv.

la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria difensiva;

**RESISTENTE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2024,

letti gli atti e documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ritualmente notificato

già amministratore delegato e

Presidente del consiglio di amministrazione della

società di consulenza per

gli investimenti in Italia del fondo di *private equity* lussemburghese gestito da

partecipata al 100% dalla socia del a sua volta da lui indirettamente controllata, nel corso del giudizio di impugnazione, ha proposto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della decisione scritta del socio unico del 26 marzo 2024 di revocarlo dalla carica di componente dell'organo amministrativo per ottenere la sua reintegrazione nel ruolo.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* il ricorrente, figura di spicco nel settore dei fondi di investimento internazionali che con il suo apporto professionale avrebbe consentito all'intero di raggiungere un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, sosteneva che la decisione impugnata sarebbe stata illegittimamente adottata dalla socia unica senza convocare l'assemblea nonostante la sua specifica richiesta in violazione della relativa previsione statutaria e senza indicare la giusta causa, con il pretesto di una generica accusa di "molestie morali" mossagli da una dipendente con una lettera diffamatoria del 20 marzo 2023, già in passato smentita dall'esito dell'indagine di una commissione interna appositamente costituita nel 2020, al solo scopo di estrometterlo dal e dalla partecipazione alla remunerazione degli investimenti effettuati.

Subito dopo la comunicazione della revoca dalla carica, attuata senza neanche sentire le sue ragioni, infatti, non solo era stato brutalmente privato dell'accesso all'*account* aziendale ed invitato con arroganza a restituire le dotazioni aziendali, ma la socia unica , sulla base del Regolamento del Fondo che ne legava la titolarità all'esercizio della carica gestoria, aveva proceduto al riscatto del 25% delle sue azioni speciali di categoria A e C, inglobanti il suo diritto a partecipare in occasione dei disinvestimenti alla ripartizione della quota di utili riservata al *team* (c.d. *carried interest*), al prezzo irrisorio, preventivamente stabilito negli accordi relativi alla cessazione anticipata dalla carica, di € 2.000.000 per le prime ( a fronte di un valore di almeno 18 milioni di euro) e di 130.000 euro per le seconde ( a fronte di un valore di almeno 7,4 milioni di euro).

Sussisterebbe, quindi, il *fumus* della fondatezza dell'impugnazione della decisione illegittima ed inefficace perché adottata:

- a) nella forma della decisione scritta dei soci in violazione della previsione dell'art. 2479 comma 4 e dell'identico art. 9.7. dello statuto secondo cui *...quando lo richiedono uno o più amministratori..., le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare...»;*
- b) senza alcuna indicazione ed in mancanza della giusta causa della revoca dalla carica con la conseguente inefficacia derivante dall'applicazione analogica dell'art. 1723 comma 2 in tema di irrevocabilità del mandato *in rem propriam*, posto che al conferimento del ruolo di amministratore erano legati anche suoi interessi economici personali relevantissimi;
- c) con abuso della maggioranza in quanto assunta dalla socia unica e dai componenti del suo organo amministrativo in conflitto di interessi perché personalmente interessati a ripartirsi la sua parte del c.d. *carried interest*, con il solo scopo di estrometterlo dal [redacted] e di appropriarsi a prezzo vile dei diritti connessi alle sue azioni speciali.

Sotto il profilo del *periculum* il ricorrente lamentava il grave ed irreparabile danno reputazionale derivantegli dall'emarginazione dal gruppo [redacted] ed il pregiudizio economico di entità incommensurabile connesso all'esercizio da parte di [redacted] del potere di riscatto delle sue azioni speciali A e C. a fronte di una sospensione dell'efficacia della delibera priva di riflessi negativi per la società che continuerebbe a beneficiare del suo apporto nel cda e ad avvalersi delle sue spiccate competenze nel settore.

Chiedeva, pertanto, la sospensione della deliberazione di revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione con l'adozione di ogni provvedimento necessario alla sua reimmissione nel ruolo e l'inibitoria di ogni ulteriore atto illegittimo in violazione del suo diritto al mantenimento della propria funzione.

La società resistente si è costituita nel procedimento cautelare eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per incompatibilità della complessità della materia con la natura cautelare e per difetto di strumentalità della domanda di reimmissione nella carica estranea all'oggetto del giudizio di merito.

Contestava, quindi, l'esistenza del *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione sostenendo, con riguardo alle censure di natura procedimentale, che ogni vizio dovrebbe ritenersi sanato dall'adozione da parte dell'assemblea della delibera di ratifica anche ai sensi dell'art. 2479 ter e dell'art. 2377 c.c. con conseguente difetto di interesse dell'attore all'impugnazione e che, comunque, l'amministratore revocato sarebbe privo di legittimazione a dolersi dei vizi procedurali della delibera in quanto privo del diritto soggettivo alla permanenza nella carica.

In relazione ai motivi di impugnazione di merito sottolineava l'inapplicabilità della disciplina del mandato *in rem propriam* a fronte della specifica previsione di revocabilità del mandato gestorio conferito al ricorrente che non avrebbe, quindi, alcun diritto alla permanenza nella carica e, comunque, l'esistenza della giusta causa sulla base delle molestie denunciate dalla dipendente, non indicata nella delibera a tutela della reputazione dell'ente e dello stesso ricorrente che era, peraltro, già stato esautorato da ogni contatto con il pubblico ed il personale per prevenire recidive di precedenti episodi.

Sotto il profilo del *fumus* quindi la richiesta di sospensiva sarebbe infondata e, comunque, mai potrebbe implicare l'inefficacia della revoca ai fini della tutela reale mediante reintegrazione del ricorrente nella carica.

Sotto il profilo del *periculum* sosteneva la preminenza dell'interesse della società alla stabilità dell'organo gestorio nominato con la delibera impugnata e l'inesistenza fra i pregiudizi lamentati dall'attore di danni non risarcibili per equivalente pecuniario. Sottolineava, comunque, l'inutilità del provvedimento di sospensione rispetto al pregiudizio lamentato con riferimento all'esercizio da parte della **CP\_5** del diritto di riscatto delle azioni speciali, essendosi sotto questo profilo la

fattispecie già irreversibilmente perfezionata con l'acquisizione della titolarità delle azioni riscattate.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda cautelare.

All'esito della trattazione anche della questione dell'intervenuta impugnazione nel frattempo della delibera di ratifica assembleare della decisione impugnata, tentata inutilmente la conciliazione della lite, il giudice si riservava di provvedere sulla domanda cautelare.

\*\*\*\*

Preliminarmente devono essere disattese le ragioni di inammissibilità del ricorso dedotte dalla società resistente rilevando che:

(i) non sussiste nell'ordinamento una causa di inammissibilità connessa all'*"incompatibilità della controversia con la cognizione sommaria del procedimento cautelare"* essendo, in ogni caso, imposto al giudice attinto dal ricorso cautelare l'esame delle questioni e l'accertamento dei fatti sia pure nei limiti di quanto indispensabile a valutare la verosimiglianza della pretesa della parte che invoca la tutela interinale;

(ii) il denunciato difetto di strumentalità della domanda cautelare rispetto al giudizio di merito non trova riscontro nel tenore dell'atto di introduttivo dell'impugnazione che conclude chiedendo al Tribunale di disporre oltre all'annullamento della decisione di revoca senza giusta causa dalla carica anche di *"accertare e dichiarare che l'ing. non è mai cessato dalla carica di amministratore della società, disponendo ogni ulteriore provvedimento affinché l'attore sia reimmesso nella carica senza soluzione di continuità dalla data della revoca, con condanna alla corresponsione degli emolumenti maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione.."*

Non è, poi, preclusiva all'esame nel merito della domanda cautelare l'eccezione di difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., formulata dalla società convenuta in relazione all'avvenuta adozione, anche ai sensi dell'art. 2479 ter e 2377 c.c., della delibera assembleare del 2 aprile 2024 a ratifica della decisione impugnata, tempestivamente impugnata in separato giudizio come risulta

dalla documentazione prodotta dal ricorrente il 28 maggio 2024. La pendenza dell'impugnazione anche della delibera sostitutiva non consente, infatti, di ritenere senz'altro sanata l'eventuale invalidità della decisione oggetto del presente giudizio ma fa sì che ai fini della valutazione in sede cautelare della verosimile fondatezza dell'impugnazione della decisione sostituita debba essere valutata, in via incidentale, anche la sua legittimità e idoneità a rimuovere la causa di invalidità denunciata nella decisione sostituita.

Neanche, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la delibera di revoca per vizi procedurali sollevata dalla società può ritenersi fondata: l'art. 2479 ter c.c. ha, infatti, attribuito a ciascun amministratore di una s.r.l. la facoltà di impugnare la decisione dei soci e, in ogni caso, l'orientamento consolidato della giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione del singolo componente di un organo amministrativo collegiale ad impugnare la delibera assemblea ai sensi dell'art. 2377 comma 2 c.c. ove il deliberato assembleare involga la cessazione del suo mandato gestorio o determini la lesione di un suo interesse personale, quale quello all'informazione preventiva sulla decisione del socio unico ai fini dell'esercizio del diritto a provocare ed influire sulla decisione assembleare previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. (v. Tribunale di Milano 8 febbraio 2006; Cass. 12 gennaio 2010 n. 259; Tribunale di Torino 18.7.2016 n. 4072).

Procedendo all'esame del *fumus* di fondatezza dei motivi di invalidità dedotti dal ricorrente in ordine alla decisione scritta del socio unico del 26 marzo 2024 che, ai sensi dell'art. 2479 comma 3 c.c., ha disposto la revoca del dalla carica di presidente e membro del cda della società resistente con effetto immediato, la riduzione a due del numero dei consiglieri e la nomina a presidente di uno di loro (v. doc. 3 di parte ricorrente), può ritenersi verosimile l'esistenza del vizio procedimentale denunciato con riferimento alla violazione della disciplina informativa dettata dall'art. 9.5 dello statuto in funzione dell'esercizio del diritto degli amministratori di richiedere l'adozione della decisione con delibera assemblea, previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e dall'art. 9.7. dello stesso statuto.

Nel regolamentare la procedura di consultazione scritta o acquisizione del consenso scritto dei soci la norma statutaria richiamata prescrive l'unico vincolo che “*sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione*” ( v. doc. 16 di parte ricorrente a pag. 4) e non vi è dubbio che tra gli aventi diritto ad una adeguata informazione vi siano gli amministratori a cui l'art. 9.7. dello statuto riconosce il diritto a richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione dell'organo assembleare.

La decisione impugnata adottata senza alcuna comunicazione formale preventiva del suo contenuto all'amministratore destinatario della revoca e, comunque, ignorando la sua richiesta di adozione con delibera assembleare ai sensi dell'art. 9.7 dello statuto contenuta nella email del 22.3.2024 ore 14.15 (v. doc. 2 di parte ricorrente), in violazione di previsioni statutarie che vincolano, ovviamente, anche il socio di una società unipersonale è con ogni probabilità affetta da un vizio di legittimità che potrebbe comportarne l'annullamento.

La deliberazione dell'assemblea adottata in “ratifica” della decisione in questione anche ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. e 2377 comma 8 c.c. il 2 aprile 2024, impugnata dal ricorrente in separato giudizio, non pare affatto aver sanato il vizio procedurale denunciato, posto che è stata anch'essa adottata senza la preventiva convocazione ed in assenza dell'amministratore di cui si accingeva a ratificare la revoca. Dal verbale dell'assemblea risulta, infatti, che si sarebbe riunita in forma “*totalitaria*” ma non risulta né l'avvenuta convocazione del ricorrente né la sua partecipazione. Ed è evidente che la delibera assembleare adottata a sanatoria del vizio relativo alla violazione del diritto dell'amministratore di intervenire all'assemblea convocata per la sua revoca onde esprimere le proprie ragioni ed influenzarne la decisione non poteva prescindere dalla convocazione del consigliere il cui diritto era stato conculcato (v. doc. 12 di parte convenuta).

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il *fumus* dell'invalidità della decisione impugnata con riferimento al vizio procedimentale lamentato dal ricorrente.

Non sono invece assistite dal *fumus boni iuris* le censure di illegittimità ed inefficacia della delibera in relazione al contenuto di merito della decisione di revoca: non è configurabile, infatti, in linea di principio un diritto dell'amministratore a permanere nella carica che possa precludere alla società l'assunzione della decisione di recidere il mandato anche a prescindere dalla giusta causa né esiste un diritto al perdurare dell'incarico che possa essere leso dall'abuso o dal conflitto di interessi del socio unico, ben potendo la revoca essere legittimamente adottata dall'assemblea anche senza motivo e al solo scopo di far cessare il mandato al venir meno per qualsiasi ragione del rapporto fiduciario. L'eventuale mancanza della giusta causa non incide, infatti, sulla validità e legittimità della delibera di revoca comportando solo l'obbligo della società di indennizzare l'amministratore; e l'insussistenza del diritto a permanere nella carica comporta anche l'inesistenza del diritto al reinsediamento.

Sotto questo profilo la fattispecie in esame non si sottrae all'applicazione dei principi generali sinteticamente richiamati essendo esclusa l'applicabilità della previsione di inefficacia della revoca del mandato *in rem propriam* di cui all'art. 1723 comma 2 c.c. dalla specifica previsione statutaria e convenzionale della revocabilità del mandato conferito al ricorrente e agli altri componenti dell'organo amministrativo dall'assemblea del 12 marzo 2021 “*senza termine fino alla loro eventuale revoca*” (v. doc. 3 di parte resistente e doc. 16 statuto all'art. 16).

La previsione richiamata deroga alla disciplina del mandato *in rem propriam* contenuta all'art. 1723 comma 2 c.c., applicabile “*salvo che sia diversamente stabilito*”, e preclude al ricorrente di invocarla a fondamento della sua pretesa a permanere o essere reimmesso nella carica, quale che sia la rilevanza delle perdite economiche contrattualmente connesse alla perdita dell'incarico.

Sotto il profilo del *periculum* e della valutazione comparativa imposta dall'art. 2378 comma 4 c.c. rilevano, quindi, solo l'interesse dell'amministratore impugnante e l'interesse della società compromessi dai vizi di legittimità procedurali della decisione impugnata con riferimento alla necessità di “sterilizzarne” provvisoriamente l'efficacia onde assicurare l'effettività della tutela

demolitoria di annullamento connotata, come noto, da una retroattività “temperata” dall’irreversibilità delle situazioni create dal perdurare degli effetti della delibera sull’organizzazione della vita sociale sino alla pronuncia sentenza.

Il *fumus* dell’illegittimità sotto il profilo procedurale della decisione del socio non sanata dalla successiva delibera assembleare mina non solo la legittimità della decisione di revoca dell’amministratore adottata in sua assenza così da impedirgli di influenzare la decisione assembleare in modo tale da scongiurarla ma anche la regolarità e stabilità del nuovo organo amministrativo contestualmente costituito, creando anche per la società, nel delicato frangente del mutamento della *governance*, il rischio del compimento di attività gestoria da parte di un organo amministrativo non legittimamente incardinato, esposta come tale all’estenuante attivazione di rimedi impugnatori.

Sotto il profilo della valutazione comparativa deve, quindi, ritenersi che l’interesse del ricorrente a che ogni decisione in ordine alla sua revoca sia adottata dall’assemblea dopo aver ascoltato e valutato le sue ragioni in osservanza delle previsioni statutarie richiamate converga con l’interesse della società a porsi al riparo dall’attività gestoria di un organo amministrativo delegittimato dal vizio procedurale che connota la sua nuova composizione.

Deve, pertanto, essere disposta la sospensione dell’efficacia della decisione dei soci del 26 marzo 2024 con ordine di procedere all’iscrizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 2378 comma 6 c.c.

Non compete, invece, all’autorità giudiziaria l’adozione delle misure ripristinatorie invasive della sfera organizzativa della società invocate dal ricorrente, gravando sugli organi sociali, come si desume dalla previsione dell’art. 2377 comma 7 c.c., l’obbligo di conformare l’adozione della decisione sulla revoca dell’amministratore alle previsioni statutarie in modo tale da assicurare la legittimità dell’attività gestoria.

Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese processuali deve essere rimessa all'esito del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

sospende l'efficacia della decisione dei soci della \_\_\_\_\_ del 26 marzo 2024 con cui è stata disposta la revoca dell'amministratore \_\_\_\_\_ disponendo l'iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese ai sensi dell'art 2378, 6° comma, c.c.

Rimette all'esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali.

Si comunichi.

Milano, 6 giugno 2024

Il Giudice

Daniela Marconi